



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/56 DEL 26.7.2007

---

**Oggetto:** Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – art 18 - comma 1 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l'Assessore della Pubblica Istruzione, riferisce che con l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono stati definiti i tempi per l'elaborazione di uno studio specifico per l'individuazione di aree a basso valore paesaggistico in cui ubicare gli eventuali impianti eolici, qualora siano previsti dal Piano energetico regionale (art. 112, commi 1 e 2).

In sintonia con il PPR anche il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) prevede che gli impianti eolici siano realizzati nelle aree industriali o in siti già compromessi o degradati ad esse contermini. Questa scelta è motivata anche dalla possibilità di utilizzare l'esistente infrastrutturazione.

È rilevante, d'altro canto, sottolineare che l'individuazione di siti in cui installare nuove fattorie eoliche deve soddisfare da un lato l'esigenza di minimizzare gli impatti sul paesaggio e sul territorio, ma, dall'altro, anche quello, prettamente tecnico, inerente alla "bontà eolica del sito".

L'art. 18 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, disciplina la realizzazione di ulteriori impianti eolici e, nel rispetto di quanto già previsto nelle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) del PPR e nel PEARS, prevede che:

“1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi



puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l'ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati.

2. Al fine di garantire sviluppo e consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, è costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni. A tal fine la Regione:

- a) può stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia rinnovabile eolica e di una significativa capacità produttiva, un protocollo di intesa che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica sostanzialmente equivalenti alle quantità prodotte dagli operatori attraverso impianti eolici in esercizio o da realizzarsi nella Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggior utilizzo sostenibile della energia rinnovabile-eolica, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- b) può assegnare quote di energia da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi.

3. A seguito delle azioni di cui al comma 2 l'assegnazione delle restanti quote di energia da prodursi con impianti eolici, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale, è effettuata attraverso bandi pubblici che consentono di conseguire importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, deve considerarsi modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti nel progetto approvato:

- a) completa realizzazione dell'infrastrutturazione primaria;



b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche.”

Sulla base di tali assunti è stato sviluppato uno studio per l'individuazione dei siti nell'ambito dei quali sia possibile realizzare nuove fattorie eoliche.

In tale studio, allegato alla presente deliberazione, vengono indicati i principali vincoli preclusivi all'installazione degli impianti eolici, in riferimento sia alle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, che alle prescrizioni urbanistiche, territoriali, morfologiche e climatiche.

Sono state individuate quindi le aree deputate alla realizzazione delle fattorie eoliche, sulle quali applicare i vincoli preclusivi costituite da :

- le aree industriali e le aree dei PIP (Piani di Inserimento Produttivo) con superficie complessiva superiore ai 20 ettari, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;
- le aree contermini alle aree industriali e ai PIP, per un raggio di 4 km, se non interferenti con i vincoli imposti dal PPR;
- esclusivamente per gli impianti di potenza non superiore a 100 KW, da realizzare da parte di Enti Locali, con un numero totale di aerogeneratori non superiore a tre unità, sono inoltre considerate idonee:
  - 4.a le altre aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti;
  - 4.b le aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere;
  - 4.c le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. n. 36/2003 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola proprietà pubblica.

Per quanto riguarda i punti 4.b e 4.c deve essere valutata la compatibilità paesaggistica dei progetti.

In tal senso è stata elaborata una carta, in scala 1:200.000, ove sono state riportate le aree industriali e delimitate tutte le zone di valenza ambientale, paesaggistico e storico-culturale, all'interno delle quali, secondo gli indirizzi del PPR, non sono ammesse trasformazioni tali da pregiudicare la struttura o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica di queste zone.



Tali elementi vengono puntualmente individuati negli articoli 22, 25, 33, 38, 48 e 51 delle norme tecniche di attuazione del PPR che costituiscono i vincoli preclusivi.

Nell'ambito dello studio vengono individuati gli altri vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche, e altresì fornite indicazioni morfologiche e climatiche importanti per contenere alcuni degli impatti derivanti dalla realizzazione di fattorie eoliche, quali:

- distanza minima di 1000 metri dall'edificato urbano;
- distanza minima di 200 metri da strade provinciali o statali o da linee ferroviarie;
- esclusione dei i siti caratterizzati da una acclività superiore al 15 %;
- regime anemologico caratterizzato da una velocità del vento superiore ai 5 m/s misurata a 70 m s.l.t..

Sono contenute, inoltre, specifiche indicazioni sulle analisi da affrontare nella redazione dello di Studio di Impatto Ambientale e della Relazione Paesaggistica per gli impianti eolici, nonché alcune prescrizioni e norme di "buona progettazione".

Viene quindi affrontata la regolamentazione del micro (fino a 3Kw) e mini eolico (fino a 30 KW) nel territorio regionale, prevedendo delle linee guida e procedure semplificate per facilitare l'installazione di miniturbine che possono risolvere, almeno in parte, la questione dell'approvvigionamento energetico di piccole unità insediative ubicate in area agricola, produttiva e di servizio. Si tratta di una fonte facilmente disponibile, soprattutto in un territorio, come quello sardo, caratterizzato da medie ventosità. Il vantaggio è che l'installazione delle miniturbine avviene in prossimità delle utenze da servire, e può quindi costituire uno strumento di generazione elettrica diffusa atto a soddisfare la domanda di energia in prossimità degli utilizzatori e nel contempo favorire un uso diffuso di energia rinnovabile.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente fa presente inoltre che in relazione alle numerosissime richieste che stanno pervenendo presso gli Uffici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per l'effettuazione della procedura di screening ambientale relativi a impianti fotovoltaici da ubicare sul terreno e all'esigenza di limitare l'impatto ambientale costituito dall'impegno di notevoli porzioni del territorio regionale, appare opportuno procedere ad individuare criteri tesi a razionalizzarne la realizzazione e a contenere l'impatto.



Si rammentano in premessa gli indirizzi del PEARS, orientati a localizzare, come siti di installazione per gli impianti fotovoltaici, così come per gli impianti eolici le zone compromesse o le aree industriali/produttive esistenti. Difatti il piano recita: “[...] tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). [...]”.

Fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettere b2) e b3) del Decreto 19 febbraio 2007, alla luce delle indicazioni contenute nel PEARS sono da considerare ammissibili ad accogliere impianti fotovoltaici le seguenti aree:

- a. aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere;
- b. aree di pertinenza di stabilimenti produttivi nonché di imprese agricole, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l’approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito all’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 n. 79;
- c. aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti quali: Piani per l’Insediamento Produttivo (PIP), Zone Industriali di Interesse Regionale (ZIIR), Aree di Sviluppo Industriale (ASI);
- d. aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da:
  - d.1) perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. n. 36/2003 (perimetrazione risultante dall’autorizzazione ex D.Lgs. n. 36/2003, art. 10, comma 2, lettera a);
  - d.2) perimetrazioni di aree di cava dimesse, di sola proprietà pubblica.

L’Assessore fa presente al fine di regolamentare l’utilizzo di territorio, seppur industriale, occupato dagli impianti fotovoltaici, appare necessario stabilire un tetto massimo alla potenza installabile per le categorie d’impianto previste al punto c).

Tale vincolo viene definito in termini di superficie lorda massima occupabile dall’impianto.



Ogni area industriale di estensione superiore ai 100 ha potrà accogliere una superficie lorda complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici autorizzati di tipologia c), per una percentuale non superiore al 2 % della superficie dell'area stessa.

La percentuale è valutata pari al 3% nel caso di tutte le altre aree industriali e artigianali, così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti, di estensione inferiore ai 100 ha e del 4% per superfici inferiori a 50 ha.

In relazione all'esigenza di dettare regole precise per una buona progettazione e per limitare l'impatto ambientale l'Assessore fa presente che verranno a breve previste delle linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici l'individuazione degli impatti potenziali e per il loro corretto inserimento nel territorio.

Tutto ciò premesso il Presidente, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l'Assessore della Pubblica Istruzione, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di approvare lo studio per l'individuazione delle aree dove ubicare gli impianti eolici previsti nel PEAR .

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dal Presidente

#### **DELIBERA**

- di approvare lo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici" allegato alla presente deliberazione comprensivo della carta in scala 1:200.000;
- di approvare i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili all'installazione degli impianti fotovoltaici riportati nelle premesse.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru